


ALLEGATO "H" Regolamento di Igiene



Capitolo 10

CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE

3.10.1 Definizione e norme generali

Per casa rurale o colonica si intende una costruzione destinata ad abitazione, al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista dei necessari servizi a quest'ultima inerenti.

Le costruzioni rurali, per la parte adibita ad abitazione, sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente regolamento.

Nella costruzione di case rurali devono essere attuati i migliori accorgimenti tecnici, allo scopo di separare convenientemente la parte residenziale da quella aziendale.

Le stalle, ed i ricoveri per animali in genere, non devono comunque comunicare con i locali di abitazione e non devono avere aperture sulla stessa facciata ove esistono le finestre delle abitazioni, a distanza inferiore a m. 5 in linea orizzontale.

Non è comunque consentito destinare ad uso alloggio i locali soprastanti i ricoveri per animali.

I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori avventizi devono possedere gli stessi requisiti di abitabilità previsti dal capitolo 4 del presente regolamento.

3.10.2 Locali per lavorazioni e depositi

I locali dell'edificio rurale adibiti ad operazioni o manipolazioni agricole capaci di modificare negativamente l'aria confinata devono essere separati dai locali di abitazione mediante mezzi divisorii impermeabili; nelle nuove costruzioni detti locali devono essere ubicati in un corpo di fabbrica separato da quello ad uso abitazione. I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento impermeabile e difesi dalla pioggia.

Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.

E' vietato immagazzinare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate: anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri presidi.

3.10.3 Dotazione di acqua potabile

Ogni abitazione deve essere dotata di acqua corrente potabile.

Nei casi in cui non è disponibile acqua proveniente dall'acquedotto pubblico, l'approvvigionamento idrico deve essere assicurato da acqua di pozzo e/o sorgente che deve essere, a cura del proprietario, sottoposta a periodici accertamenti chimici e batteriologici, con impianto di idonei, garantendo quanto previsto dal DLgs 31/2001 e s.m.i..

I pozzi e/o sorgenti devono essere convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento, detta derivazione deve essere autorizzata.

Nei casi in cui non è possibile la costruzione del pozzo, o utilizzo di sorgente, previo parere del competente Servizio/Unità Organizzativa dell'ASL e acquisita l'autorizzazione del Sindaco, si può ricorrere all'uso delle cisterne che devono essere costruite a doppia camera, a regola d'arte ed essere dotate degli accorgimenti tecnici atti ad escludere le acque di prima pioggia.

3.10.4 Scarichi

I cortili, le aie, gli orti, i giardini, anche se già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa.

In ogni casa rurale, anche se già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

La pavimentazione dei recinti all'aperto a lettiera permanente deve essere realizzata in modo tale da permettere un agevole allontanamento dei reflui che devono essere smaltiti nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento e dalle norme vigenti in materia, a seconda del recapito finale.

3.10.5 Ricoveri per animali: procedure

La costruzione di ricoveri per animali è soggetta all'ottenimento del titolo abilitativo edilizio da parte del Responsabile del Servizio del Comune territorialmente competente che lo rilascia previa acquisizione dei pareri favorevoli delle competenti Unità Organizzative Mediche e Veterinarie della ASL.

Ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo edilizio è necessario che la domanda sia corredata oltre che dagli



elaborati tecnici, anche da una circostanziata relazione che espliciti la tipologia di allevamento in ordine a specie e numero di animali adulti e giovani che possono essere ricoverati nella costruenda struttura, nonché del ciclo lavorativo di eventuali produzioni.

Qualora trattasi di:

- allevamenti di suini annessi a caseifici od altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
- allevamenti di carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
- allevamento industriale di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserva di caccia;

l'attivazione dell'esercizio è subordinata alla presentazione di D.I.A.P., al SUAP o Ufficio comunale individuato, di cui alla L.R. 8/2007 che modifica quanto previsto dagli artt. 17 e 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.

3.10.6 Caratteristiche generali dei ricoveri

I ricoveri per animali, fermo restando l'obbligo del rispetto di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 303/56, devono in genere soddisfare le esigenze degli animali di vivere in tranquillità esprimendo, anche in termini economici, il loro massimo rendimento e ponendoli nelle condizioni migliori per evitare disturbi nutrizionali, malattie, ecc.

In generale dovrà essere garantita:

- una adeguata illuminazione e un sufficiente ricambio di aria dei locali secondo le esigenze del tipo di allevamento praticato, a mezzo di finestre comunicanti direttamente con l'esterno (superfici finestrate apribili per almeno 2/3 e per l'illuminazione e aerazione del locale 1/10 della superficie del pavimento se laterale e 1/14 se dalla copertura);
- pavimento di materiale ben connesso, impermeabile, con pendenze e scoli regolari e adatti fognoli muniti di chiusini che consentano il facile e completo deflusso del liquame;
- pareti in muratura rivestite di materiale liscio e lavabile fino all'altezza di almeno due metri dal suolo. La parte non lavabile delle pareti deve essere intonacata e colorata con tinta adatta a tenere lontano le mosche (azzurro oltremare, azzurro elettrico);
- mangiatoie di cemento o di altro materiale lavabile e disinfettabile.

Inoltre deve essere garantito l'approvvigionamento di acqua potabile a tutte le stalle; le porcilaie e gli altri locali adibiti al ricovero di bestiame, devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio.

Deve essere praticata la lotta contro le mosche, contro gli artropodi che possono veicolare agenti di malattie trasmissibili nonché la derattizzazione.

Le stalle e altri ricoveri per animali in genere, di nuova realizzazione utilizzati per l'allevamento, essendo classificate quali industrie insalubri di 1° classe ai sensi dell'art. 216 del TU.LL.SS., devono essere esterne al perimetro del centro abitato e distare almeno m. 100 da zone urbanistiche a destinazione d'uso diversa (residenziale, produttiva, terziaria, ecc.).

~~I recinti all'aperto devono distare dal perimetro del centro abitato e da zone urbanistiche a destinazione d'uso diversa (residenziale, produttiva, terziaria, ecc.) almeno m. 50 e, quando non abbiano pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.~~

3.10.7 Concimaie

Ogni stalla, porcilaia o altro ricovero coperto per animali in genere destinato ad ospitare due o più capi (bovini adulti equivalenti) deve essere dotata ai sensi dell'art. 233 del R.D. 27.07.1934 nr. 1265 di idonea vasca a platea impermeabile, per la raccolta delle deiezioni liquide e solide e costruita in modo tale da impedire la fuoriuscita di inquinanti ambientali.

Quando il numero degli animali di grossa taglia supera l'entità di 10 capi, la vasca di accumulo deve avere una capacità di contenimento di almeno 120 giorni.

Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in genere tutti i serbatoi di raccolta di liquami decadenti dalle attività, devono essere realizzati con materiale impermeabile, a doppia tenuta e rispettare, per il recapito finale, le norme della LR 23/2006 e relativi Regolamenti attuativi.

Tali opere vanno difese dal dilavamento e dal trascinarsi che può essere determinato dalle acque meteoriche.

Le concimaie devono, inoltre, essere esterne alle fasce di rispetto di emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio interrato d'accumulo d'acqua potabile e, comunque, ubicati ad una distanza non inferiore a 50 m. dalla abitazione del conduttore e a m. 100 da zone urbanistiche a destinazione d'uso diversa (residenziale, produttiva, terziaria, ecc.).

Il trasporto di materiale palabile deve compiersi in modo tale da impedire che non avvengano dispersioni e con perfetta tenuta, lavabili e disinfettabili in particolare se si transita in vicinanza di aggregati urbani e nel rispetto degli orari eventualmente stabiliti dai vigenti regolamenti locali.

3.10.8 Stalle

Le stalle per bovini ed equini devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei scoli.

Le stalle per vacche lattifere devono:

- avere in genere una cubatura di almeno 30 metri cubi per capo adulto;
- avere una altezza minima di metri 3,5 (pavimento-soffitto);
- essere dotate di appositi locali regolamentari per la raccolta del latte e depositi dei recipienti;
- essere dotate di adeguati servizi igienici aventi i requisiti di cui al D.P.R.327/ 80 per il personale dei custodie e per gli eventuali mungitori.

Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal Regolamento CE 853/2004, deve essere funzionalmente collegato alla stalla, avere pavimento in materiale impermeabile, che permetta lo scolo delle acque all'esterno, pareti rivestire in materiale impermeabile e facilmente lavabile non inferiore ad un'altezza di m. 2,20, finestra apribile all'esterno e reti antimosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti, spogliatoio, lavandino e doccia per gli operatori addetti.

3.10.9 Porcili e ricoveri d'altri capi grossi.

I ricoveri per capi grossi, nonché le porcilaie nuove, destinati all'allevamento di animali limitate all'uso familiare, come di seguito meglio precisato, devono essere realizzati nel rispetto delle norme urbanistiche sopra elencate, con idonei materiali, ad una distanza minima di m. 30 dalle abitazioni e dalle strade, devono avere aperture sufficienti per il rinnovo dell'aria e devono essere mantenuti puliti.

Devono inoltre disporre di mangiatoie e pavimenti ben connessi realizzati con materiale impermeabile.

Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine in pozzetti a tenuta, il cui smaltimento dovrà essere effettuato nel rispetto delle norme vigenti e delle indicazioni regolamentari contenute nel presente regolamento.

Qualora fossero comunque causa di accertati inconvenienti igienici, gli stessi, ancorché se destinati ad uso familiare, in assenza di opportuni interventi dovranno adeguarsi alle indicazioni sopra riportate.

3.10.10 Pollai, conigliaie e apiari

I pollai e le conigliaie, sia nuovi che esistenti, devono essere aerati e mantenuti puliti.

Devono essere esterne al perimetro del centro abitato e distare almeno m. 100 da zone urbanistiche a destinazione d'uso diversa (residenziale, produttiva, terziaria, ecc.).

All'interno delle aree succitate sarà ammesso solo un numero di capi limitato all'uso familiare (max. 20 capi) e comunque a distanza dalle abitazioni vicine non inferiori a m. 10.

Gli apiari sia stanziali che nomadi devono essere collocati ad almeno 15 metri dalle abitazioni e comunque interposti da barriere naturali o artificiali così come specificato dalla Legge 313 del 24 dicembre 2004.

~~Qualora fossero comunque causa di accertati inconvenienti igienici, gli stessi, ancorché destinati ad uso familiare, in assenza di opportuni interventi, dovranno essere rimossi.~~

3.10.11 Piccoli allevamenti ad uso familiare

Per allevamenti ad uso familiare intendesi quelli in grado di ospitare un numero limitato di capi:

- allevamento di bovini max 2 capi adulti
- allevamento di equini max 2 capi adulti
- allevamento di suini max 2 capi adulti
- allevamento di ovicapri max 10 capi adulti
- allevamento di avicunicoli max 20 capi adulti.

3.10.12 Deroghe

Nel rispetto delle tradizioni agro-silvo-pastorali e della economia artigianali delle popolazioni montane, potranno essere consentite deroghe da parte dell'Autorità Comunale alle norme del presente titolo, acquisito il parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione Medico e del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL.

In caso di intervento su strutture esistenti, poste entro i limiti minimi del presente regolamento, sono consentite deroghe qualora siano rispettati i seguenti parametri:



- interventi atti a riportare l'azienda in norma con le leggi vigenti relativi allo smaltimento dei liquami;
- interventi migliorativi per tutti gli aspetti igienico-sanitari, anche relativi all'inquinamento del territorio.

Qualora ricorrano le predette due condizioni, sono consentiti incrementi del peso animale insediato non superiore al 20% dell'esistente, in assenza di ogni forma di danno o molestia per i lavoratori e per il vicinato.